



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale della Formazione

ALLE DIREZIONI DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE
ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE
CAIRO MONTENOTTE - CATANIA - ROMA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
PARMA - SULMONA - VERBANIA

UFFICIO I
SEDE

E, P.C. ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
UFFICIO V

(Rif. nota 16 giugno n 15995.Id)

Oggetto: VII corso per viceispettori.

Si fa seguito alla nota 13 giugno n. 226780 e si trasmettono le disposizioni dell'Ufficio V della Direzione Generale del personale e delle risorse relativa al rimborso dei viaggi agli allievi vice ispettori posti in aspettativa speciale.

Ogni sede formativa farà pervenire la richiesta dei fondi necessari.

Cordiali saluti

Il Direttore reggente
Dot. ssa Ida Del Grosso


Ufficio Quarto



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale
Settore Trattamento Economico

Alla Direzione Generale della Formazione



Oggetto: VII corso allievi vice ispettori. Rimborso viaggi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Direzione con nota 13 giugno 2022, n. 00226780, si rappresenta che sull'argomento restano ferme le disposizioni impartite con ministeriale 3 luglio 2019, n. 0210041, relative al trattamento economico spettante agli allievi vice ispettori posti in aspettativa speciale.

Ciò posto, durante il periodo formativo, in considerazione dell'aspettativa speciale applicata, non sussiste per i corsisti la costanza di un rapporto di servizio operativo, condizione imprescindibile per l'applicazione del regime di missione.

Pertanto, stante l'inapplicabilità della normativa relativa al predetto regime di missione del personale, è possibile rimborsare solo le spese di viaggio attestate con presentazione di idoneo titolo di viaggio – mentre non è consentito corrispondere il controvalore dello stesso titolo nell'ipotesi di utilizzo, per scelta autonoma del corsista, del mezzo proprio.

Per quanto riguarda le spese di viaggio sostenute per il raggiungimento della sede di assegnazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Entrambe le fattispecie sopra indicate, debitamente documentate, dovranno essere computate sul capitolo 1674 p.g. 7.

Il Direttore